



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

DECRETO N. 3953 del 27/12/2018

OGGETTO: Servizio per interventi riabilitativi, di socializzazione, di inclusione lavorativa, e sostegno abitativo a favore di utenti ufsma e servizi sociali Zona-distretto Pisa. Avvio procedura di gara riservata ex art. 143 del D.Lgs n. 50/2016. CIG 7737265111.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: FRANCO BENSA

DIRETTORE UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari: FRANCO BENSA (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

105 RESPONSABILE ZONA PISANA
Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SERVIZI SOCIALI
Dipartimento Economico
UOC Contabilità Analitica e Coordinamento Gestori
UOC Contabilità Fornitori e Personale
UOC Coordinamento Amministrativo Professionale Territoriale ed Alta Integrazione
UOC Programmazione Contrattuale e Rapporti con Esterni
UOS Contabilità Fornitori

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.9

OGGETTO: Servizio per interventi riabilitativi, di socializzazione, di inclusione lavorativa, e sostegno abitativo a favore di utenti ufsma e servizi sociali Zona-distretto Pisa. Avvio procedura di gara riservata ex art. 143 del D.Lgs n. 50/2016. CIG 7737265111.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. Acquisizione Servizi SocioSanitari

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest con la deliberazione n. 1109 del 19/10/2016,

Visti:

la normativa nazionale e regionale vigente in materia sanitaria;

il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

Visti:

Il D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Il D. Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

La Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

La Legge Regionale n. 28 del 16/3/2015, recante “ Disposizioni urgenti per il riordino dell' assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale ”, abrogata dalla legge regionale n. 84 del 28/12/2015;

La Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante “ Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

La Determinazione n. 1109 del 19/10/2016 avente ad oggetto la definizione del nuovo assetto amministrativo dell'Azienda USL Nord Ovest, all'interno della quale è prevista la costituzione della UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari, con decorrenza dal 01.11.2016 e l'assegnazione allo scrivente citato nel provvedimento unitamente alla titolare della P.O interna della direzione della struttura;

Il Decreto n. 01 del 02/01/2017 del Direttore del Dipartimento Economico avente ad oggetto l'assegnazione degli operatori alle UU OO interne allo stesso Dipartimento;

La Delibera del Direttore Generale n. 241 del 22/03/2018 con la quale vengono ridefiniti gli assetti organizzativi aziendali relativamente al Dipartimento Legale, Amministrativo e di Staff DS nell'ambito della quale viene ricollocata la UOC Acquisizione Servizi Soci-Sanitari nell'ambito del Dipartimento Servizi Generali;

Premesso che:

-questa Azienda deve procedere all'affidamento delle attività di natura socio-educativa per le aree tematiche della salute mentale, della disabilità e delle dipendenze nell'ambito territoriale della zona-distretto Pisana,

- le stesse consistono nelle prestazioni descritte nella scheda tecnica allegata al Capitolato Speciale d'appalto e di seguito indicate a titolo riassuntivo:

- attività di aggregazione/socializzazione /(salute mentale/disabilità)

- progetti per l'inclusione lavorativa (salute mentale /disabilità, dipendenze)

- sostegno abitativo ispirato al modello “abitare supportato” (salute mentale/disabilità dipendenze),

- le prestazioni in oggetto non possono essere assolte con risorse aziendali,

-le attività di che trattasi non rappresentano per la loro natura servizi pubblici a rilevanza economica;

Considerato:

-che in merito all'applicazione del diritto comunitario sulla disciplina degli appalti e delle concessioni, il considerando n. 118 della direttiva comunitaria 2014/24/UE afferma che al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici la stessa direttiva dovrebbe “prevedere che la partecipazione alle procedure di appalto per taluni settori dei servizi sanitari, sociali e culturali possa essere riservata alle organizzazioni basate sull'azionariato dei dipendenti o sulla loro partecipazione attiva al governo societario e, per le organizzazioni esistenti quali le cooperative, a partecipare alla prestazione di tali servizi agli utenti finali”

-che, sempre in merito alla riserva delle procedure di gara, l'art. 3 del DPCM 30 marzo 2001 ha previsto una riserva in favore delle organizzazioni di volontariato per l'erogazione dei servizi alla persona, in considerazione della particolare natura delle prestazioni e delle finalità sociali perseguite con l'affidamento del servizio (solidarietà sociale, accessibilità diffusa del servizio, equilibrio economico, garanzia del mantenimento dei livelli essenziali);

-che, sulla materia, l'ANAC con delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 ha posto in rilievo che “la deroga all'applicazione alle regole dell'evidenza pubblica può essere giustificata soltanto allorquando sussista l'attitudine del sistema a realizzare i principi di universalità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza”

-che il D.Lgs n. 117/2017 relativo al Codice del Terzo Settore prevede all'art. 56 il ricorso alla convenzione con le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, nell'ipotesi di una maggiore convenienza rispetto al ricorso all'appalto e previa procedura comparativa di valutazione tra le stesse organizzazioni;

-che il Consiglio di Stato con parere n.2052 del 20 agosto 2018 ha affermato che:

-lo strumento della convenzione con le associazioni di volontariato o di promozione sociale, anche con il ricorso alla procedura selettiva, tutela il principio generale della par condicio non quello della concorrenza non potendo essere applicato in tutti i casi in cui anche altri, diversi, operatori economici abbiano interesse all'esecuzione del servizio”

-il ricorso alla convenzione è ammissibile solo in presenza della natura gratuita del rapporto contrattuale che esclude la corresponsione, da parte del soggetto pubblico contraente, di qualsiasi importo per il pagamento del personale, volontario, dipendente o direttivo dell'Ente del Terzo Settore oltre che di un rimborso forfettario della spesa diverso da rimborso a piè di lista;

-conseguentemente a quanto sopra il Consiglio di Stato ha invitato ANAC a dichiarare la disapplicazione del surrichiamato art. 56 del D.Lgs n. 117/2017 o, preferibilmente, alla revisione delle linee guida di cui alla delibera n. 32/2016;

Rilevato quindi:

-che, anche nelle more della revisione della delibera, il servizio oggetto del presente provvedimento non può essere affidato con il ricorso allo strumento della convenzione rientrando il rapporto tra le

parti contraenti nell'ambito dell'appalto di servizio e quindi soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs n. 50/2016 Codice dei Contratti ;

-che, il D.Lgs n. 50/2016 all'art. 143, in sede di recepimento dell'art. 77 della direttiva comunitaria 2014/24/UE (disposizione a recepimento non necessario), introduce una disposizione parzialmente innovativa in favore delle organizzazioni di volontariato per l'erogazione di servizi alla persona;

- che i contenuti della normativa di che trattasi sono riassumibili come di seguito esposto;

-a) possono essere oggetto della riserva del procedimenti di gara i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all'allegato XIV con le identificazioni dei codici CPV indicati nel primo comma;

-b) sono beneficiari della riserva i soggetti in possesso delle seguenti condizioni:

- 1) l'organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legato alla prestazione di servizi del tipo di quelli oggetto dell'affidamento;
- 2) i profitti dell'organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l'obiettivo dell'organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su condizioni partecipative;
- 3) le strutture di gestione o proprietà dell'organizzazione che esegue l'appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;
- 3) l'amministrazione aggiudicatrice interessata non ha provveduto all'affidamento in appalto, all'organizzazione, dei servizi in questione in applicazione della normativa in oggetto;

Rilevato quindi, per quanto sopra esposto:

-relativamente a quanto indicato al punto a) il servizio in oggetto rientra tra quelli per i quali è applicabile la procedura in oggetto in quanto identificato al codice CPV espressamente indicato dal primo comma dell'art. 143;

-per quanto attiene a quanto indicato al punto b) i beneficiari della riserva sono descritti in modo da riprodurre fedelmente il testo della direttiva comunitaria, senza specifiche specificazioni definitorie in relazione alle categorie di operatori economici del no-profit,

-sempre in ordine all'aspetto in esame, rilevato in via preliminare che la riserva è applicabile per le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali, le condizioni di partecipazione sono espresse nel disciplinare di gara,

-per quanto attiene a quanto sopra al punto c), la durata dell'affidamento viene stabilita quindi in n. 3 (tre) anni, dando atto che nell'ipotesi di una nuova analoga, procedura alla scadenza, il contraente uscente non potrà essere affidatario di altro contratto relativo allo stesso servizio;

-quanto sopra espresso è ribadito anche nel documento ITACA di analisi della direttiva che conclude nel senso di ritenere che “..tale norma possa avere, in positivo, una valenza pro concorrenziale” ancorché i servizi alla persona siano molto spesso “..a torto o a ragione, gestiti dalle stesse cooperative che, operando sul territorio, hanno progettato i servizi che di volta in volta, gestiscono in maniera quasi istituzionalizzata. La considerazione che l'utente non apprezzi la rotazione con particolare riguardo ai servizi rivolti ai disabili e all'infanzia, contenuta nel documento ITACA, non ha trovato riscontro nel testo legislativo;

Ritenuto quindi di dover procedere come sopra indicato con l'avvio della procedura aperta con la riserva di cui all'art. 143 del D.Lgs n. 50/2016 per l'appalto, di durata triennale, del servizio in oggetto approvando contestualmente la documentazione preliminare di gara costituita da:

- Capitolato Speciale (all n. 1) e relativi allegati,
- Disciplinare di gara (all. n. 2),
- Bando di gara (all n.3);

Considerato

- che, per quanto attiene, alle modalità di pubblicazione, le stesse sono riferite ad una procedura aperta, pure con riserva oggettiva di partecipazione, per cui il Bando di gara è da inviarsi in via

prioritaria ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs n. 50/2016 all'Ufficio Pubblicazioni della Comunità Europea;

- che per la pubblicità a livello nazionale la stessa è disciplinata dal successivo art. 73, con la disciplina transitoria di cui all'art. 216 del surrichiamato D.lgs n. 50/2016 come successivamente prorogati dall'art. 9 quarto comma del D.L 30.12.2016 convertito con modificazioni in L. 27.02.2017 n. 19

- che gli oneri per la pubblicità a livello nazionale tanto per il testo sulla Gazzetta ufficiale quanto per gli estratti sui quotidiani saranno soggetti a rimborso da parte del concorrente aggiudicatario entro sessanta giorni dall'aggiudicazione;

- che la spese di pubblicazione saranno quindi disposte con successivo e separato atto;

-Dato atto che il Responsabile del presente procedimento ex Legge n. 241/90 è il Direttore dell'UOC Acquisizione Servizi Socio-Sanitari dr. Franco Bensa sottoscrittore del presente atto

-Attestata la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente determinazione;

Dato atto che il presente Decreto viene trasmesso alle strutture interessate a cura della struttura Decretante;

DISPONE

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa,

1) L'avvio della procedura di gara aperta, sopra soglia, con la riserva di partecipazione ex art. 143 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del servizio per interventi riabilitativi, di socializzazione, di inclusione lavorativa, e sostegno abitativo a favore di utenti ufsma e servizi sociali Zona-distretto Pisa dell'Azienda USL Nord Ovest (CIG 7737265111), selezionando l'operatore economico attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, commi 2 e 3 del d.lgs n. 50/2016;

2) L'approvazione della documentazione preliminare di gara, allegata al presente provvedimento, costituita da:

- Capitolato Speciale (all n. 1) e relativi allegati,
- Disciplinare di gara (all. n. 2),
- Bando di gara (all n.3);

3) L'approvazione del quadro economico di spesa descritto come di seguito:

- Importo a base di gara per l'intera durata triennale € **1.060.200,00** di cui:

- manodopera € 792.732,72

- Oneri per rischi interferenziali 00,00

- Altri costi € 267.467,28

- Somme a disposizione € 57.250,80 di cui:

- per incentivi ex art. 113 D.lgs n. 50/2016 € 4.240,80, applicando una percentuale dello 0,40 sull'importo a base di gara,

- IVA 5% su € 1.060.200,00 per complessivi € 53.010,00,

4) La garanzia della copertura economica per l'importo complessivo di € 1.117.450,80 per l'intera durata dell'affidamento al conto economico n. 31020826 " Psichiatria residenziale da privato RT";

5) L'avvio della pubblicazione del bando all'Ufficio Pubblicazioni della UE ai sensi dell'art. 72 del D.lgs n. 50/2016, provvedendo con successivo atto alle pubblicazioni in ambito nazionale tenuto conto delle disposizioni descritte in narrativa;

6) L'ascrizione della spesa relativa al pagamento del contributo di gara a favore dell'ANAC come di seguito:

Conto	Descrizione conto	importo	Bilancio
31090306	ALTRI ONERI DI GESTIONE (costo relativo ai contributi ANAC per acquisizione CIG)	€ 600,00	del Bilancio sanitario 2018

7) di dare atto che responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente e di dare atto che con la firma del presente Decreto si attesta altresì l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6 bis della L n. 241/90 ed introdotto dalla L. 190/12 art. 1 co. 41;

8) di dare incarico all'UO Affari Generali di pubblicare copia del presente atto all'Albo pretorio on line dell'Azienda;

9) di incaricare gli uffici preposti a dare comunicazione agli interessati del presente provvedimento;

10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda, ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR 40/2005.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Franco Bensa

IL DIRETTORE U.O.C.
ACQUISIZIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI
Dr. Franco Bensa

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BENSA FRANCO

CODICE FISCALE: IT:BNSFNC56P10G912F

DATA FIRMA: 27/12/2018 12:45:22

IMPRONTA: 37613461643761396334616563616361383934633430653236316235656463663635633536613236